

RELAZIONE tecnico normativa

1. Aspetti tecnico normativi

a) Necessità dell'intervento normativo

Il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale fonda la sua necessità nell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, uno degli assi mancanti per una completa realizzazione della riforma del titolo V della parte seconda, prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

b) Analisi del quadro normativo

La disciplina che regola l'assetto vigente in materia per le regioni a statuto ordinario è contenuta in via principale nel decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca *Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133*. La disciplina vigente per le regioni a statuto speciale e le province autonome risulta, invece, dal coordinamento dei rispettivi ordinamenti finanziari con le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, coordinamento operato sulla base delle procedure previste dai singoli statuti speciali. Per quanto attiene agli enti locali la normativa, assai vasta in materia, è costituita da previsioni relative a specifiche imposte e quote di compartecipazione, il cui gettito è destinato a soddisfare il fabbisogno finanziario degli stessi enti locali.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il disegno di legge delega modifica radicalmente l'assetto normativo vigente in materia di finanza regionale e locale perché costituisce il primo intervento legislativo di attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

d) Analisi delle compatibilità con l'ordinamento comunitario

Il disegno di legge delega è compatibile con l'ordinamento comunitario. In particolare, è volto a garantire il concorso delle regioni e degli locali all'osservanza del patto di stabilità. È altresì informato a

principi di derivazione comunitaria quali la sussidiarietà, la coesione territoriale e anche l'addizionale.

- e) Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale

Il disegno di legge delega non presenta profili di incompatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; in particolare con la potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome, il testo demanda la disciplina della materia alle norme di attuazione degli Statuti, nel rispetto della potestà legislativa di tali enti.

- f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Il disegno di legge delega è coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle Regioni ed enti locali ed è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma primo, della Costituzione di cui garantisce la valorizzazione.

- g) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Con il testo non vengono effettuate rilegificazioni e delegificazioni.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

- a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non presenta nuove definizioni normative.

- b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo non novella disposizioni vigenti.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'art. 22 del testo rinvia ai decreti legislativi delegati l'individuazione delle disposizioni incompatibili e la relativa abrogazione. Il testo non presenta abrogazioni espresse.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Si rileva la pendenza innanzi alla Corte costituzionale di alcuni ricorsi inerenti la materia in oggetto (si vedano per tutti ricorsi nn.17 e 19 del 2008).

Si segnala inoltre che in più occasioni la Corte costituzionale è intervenuta sul tema. Si evidenziano di seguito alcune pronunce concernenti aspetti di particolare rilevanza.

In particolare, la Corte ha richiamato l'esigenza dell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione da parte del legislatore statale. Sul punto è emblematica la sentenza n. 423 del 2004 (della quale sono state anticipatrici le sentenze n. 320 del 2003, 49 del 2003, 16 del 2004 e 37 del 2004) nella quale si ribadisce che il sistema di autonomia finanziaria che deriva dall'art. 119 della Costituzione richiede l'intervento del legislatore statale il quale, oltre a fissare i principi, è chiamato anche a determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva di Stato, Regioni ed Enti locali.

La Consulta si è, inoltre, più volte espressa sulla natura dei tributi regionali esistenti ritenendoli, in mancanza di norme di attuazione dell'art.119 della Costituzione, tributi non propri (delle Regioni) ma

statali, in quanto istituiti con legge dello Stato anche se attribuiti alle Regioni. Si vedano sul punto le sentenze nn. 2, 412 e 413 del 2006 e, sui singoli tributi, le pronunce nn. 311 del 2003, 29 del 2004, 431 del 2004, 335 del 2005, 148 del 2006, che considerano tutti i tributi istituiti con legge statale come tributi erariali e non propri della Regione.

La Corte si è più volte pronunciata anche sulla natura e sul carattere finalistico dell'attività legislativa di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Ha ritenuto che (sentenze nn. 376 del 2003 e 35 del 2005), l'azione di coordinamento centrale debba comportare non solo la determinazione delle norme fondamentali della materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento, possa essere concretamente realizzata. Va peraltro considerato quanto espresso dalla Corte stessa nelle sentenze nn. 390 del 2004, 449 del 2005 in merito al divieto di intervenire con legge statale mediante precetti specifici e puntuali.

Infine, si segnala che il giudice delle leggi è intervenuto - anche recentemente - sulla tematica oggetto del disegno di legge con specifico riguardo alla disciplina da applicare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (cfr, tra le altre, sent. n. 190 del 2006, n.102 del 2008 e, con specifico riguardo alla estensione alle regioni a statuto speciale degli ambiti di "maggiore autonomia" che il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione riconosce alle Regioni a statuto ordinario, da ultimo, sentenza n. 145 del 2008).

a) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risultano pendenti le seguenti proposte di legge :

- Progetto di legge recante "Delega al Governo per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione"

C. 9 iniziativa parlamentare, Bossi ed altri

Da Assegnare

- Progetto di legge recante "Delega al Governo per l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale"

C. 748 On. Maurizio Paniz (PdL)

Assegnato alla 5^ e 6^ Commissione permanente Affari Costituzionali in sede referente il 4 giugno 2008 non ancora iniziato l'esame

- Progetto di legge recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale"

C. 452 *On. Lorenzo Emilio Ria (PD)*

Assegnato alla 1[^] Commissione permanente Affari Costituzionali in sede referente il 5 giugno 2008 non ancora iniziato l'esame

- Progetto di legge recante "Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"

C. 692 Consiglio Regionale Lombardia

Assegnato alla 5[^] e 6[^] Commissione permanente Affari Costituzionali in sede referente il 22 maggio 2008 non ancora iniziato l'esame

- Progetto di legge recante "Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"

S. 316 Consiglio Regionale Lombardia

Assegnato alla 5[^] e 6[^] Commissione permanente Affari Costituzionali in sede referente il 27 maggio 2008 non ancora iniziato l'esame

- Progetto di legge recante "Disposizioni per la copertura della spesa sanitaria e delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale"

S. 273 *Sen. Maria Fortuna Incostante (PD)*

Assegnato alla 5[^] e 6[^] Commissione permanente Affari Costituzionali in sede referente il 5 giugno 2008 non ancora iniziato l'esame